

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Ordinanza N. 10 del 19/05/2020

PROPOSTA N.ro 17 del Settore SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA Ufficio AVIGILI URBANI

OGGETTO: Riapertura del Mercato settimanale del Giovedì

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATO che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

ACCERTATO che le nuove disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 non hanno apportato modifiche a quanto previsto dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 relativamente allo svolgimento dei mercati all'aperto;

VISTA l'Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto: "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con speciale riferimento al punto 13;

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con speciale riferimento ai punti 4 e seguenti;

VISTA l'Ordinanza n. 59 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020";

VISTO l'Allegato 9 dell'Ordinanza n. 59 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)";

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 3 del 10 marzo 2020, recante "Sospensione Mercato settimanale e chiusura di servizi pubblici non essenziali";

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 9 del 5 maggio 2020, recante "*Riapertura parziale servizi pubblici già sospesi per emergenza sanitaria COVID-19*";

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni normative, è possibile riaprire i mercati scoperti, con il rispetto delle prescrizioni legate alla sicurezza sanitaria degli interessati e dei cittadini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

- 1 per i motivi descritti in premessa e con effetto immediato:
- **è riaperto** il mercato settimanale del giovedì, per la vendita di tutti i generi commerciali, con le seguenti modalità:
 - l'area mercatale all'aperto, rimarrà quella solita (Piazza Garibaldi, Via dei Normanni, Via G. Mameli, Via Martiri Angolani);

- il numero dei posteggi, individuati come da piantina allegata (All. 1) passeranno, per rispettare le prescrizioni sul distanziamento, da 55 posteggi a 40;
- sarà garantita l'assegnazione di un posteggio a tutti i commercianti già assegnatari di posteggio. I posteggi eventualmente rimasti liberi, saranno assegnati a chiunque ne faccia richiesta e abbia partecipato come spuntista al mercato settimanale, nei limiti dei posteggi disponibili;
- il provvedimento di assegnazione sarà emanato in deroga al normale procedimento, vista la situazione emergenziale, e sarà valido fino al 31 dicembre 2020 o, comunque, fino alla dichiarazione governativa di fine dell'emergenza sanitaria. In caso di ulteriore prolungamento verrà emessa apposita ordinanza di proroga;
- la partecipazione è consentita esclusivamente ai titolari assegnatari di posteggio con esclusione di ogni attività di "spunta"
- i titolari di posteggio si posizioneranno, secondo le indicazioni degli Operatori di Polizia Locale, nell'area mercatale non prima delle ore 08.00;
- lo sgombero avverrà dopo le ore 13.00 e comunque quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno;
- il posizionamento dei singoli banchi all'interno dell'area potrà subire degli spostamenti e/o riduzioni affinché siano garantite e rispettate le misure di sicurezza;
- l'accesso all'area mercatale sarà consentito a tutti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, ferma restando la possibilità degli Operatori di Polizia Locale di limitare l'accesso per motivi di sicurezza;
- gli esercenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme dettate dall'Allegato 9 all'Ordinanza n. 59 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente (All. 2);
- gli esercenti l'attività di vendita devono provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni contenute nei punti precedenti
- gli avventori dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno comunque rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio;
- gli operatori dovranno garantire il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento personale; gli stessi dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, assicurando ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- 1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Loreto Aprutino:
 - 2. La trasmissione di copia del presente Provvedimento:
 - al Prefetto di Pescara
 - alla Regione Abruzzo;
 - alla Stazione Carabinieri di Loreto Aprutino;
 - al Comando di Polizia Municipale;

Loreto Aprutino, lì 19/05/2020

Il Sindaco Dott. STARINIERI GABRIELE